

31/03/2011 - Contributi dei Comuni per le famiglie

L'Inps ha disposto, con la circolare n. 56 del 2011, l'aggiornamento delle principali prestazioni assistenziali che vengono erogate dai Comuni, alle famiglie in difficoltà economiche. Nello specifico, il nuovo importo dell'assegno di maternità corrisponde alla cifra di 316,25 euro; mentre il valore di quello per i nuclei familiari equivale alla somma di 131,87 euro ed entrambi vengono erogati su base mensile.

L'assegno di maternità può essere richiesto dalle cittadine italiane o comunitarie (o in possesso della carta di soggiorno), prive di tutela previdenziale obbligatoria, per ogni figlio nato nel 2011 che sia regolarmente soggiornante o residente in Italia; le stesse regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di adozione o di affidamento preadottivo. Nel caso in cui la madre muoia o abbandoni il figlio, il titolare di tale assegno diventa il padre del minore. La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita (oppure affidamento o adozione) del bambino.

Per quanto riguarda le famiglie, i requisiti per poter percepire l'assegno sono i seguenti: avere tre o più figli a carico (al di sotto dei 18 anni) e possedere un "Indicatore della situazione economica" (Ise) non superiore all'importo di 23.736,50 euro; (il limite Ise dell'assegno di maternità è stato fissato, invece, a 32.967,39 euro).